

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CHILDREN & FAMILY
SIZE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
ARCHIMEDE 9

Numero REA: RC - 211850

Codice fiscale: 03134420805

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 20937 DI RACCOLTA	
	Statuto della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CHILDREN & FAMILY SIZE	
	E.T.S.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 – Costituzione - denominazione	
	E' costituita una Società cooperativa sociale a mutualità prevalente di tipo "A", im-	
	presa sociale, denominata " Società cooperativa sociale Children & Family Si-	
	ze E.T.S. "	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo IV del Libro V del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché in termini gerarchici dalla Legge n.	
	381/91, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 117, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società a respon-	
	sabilità limitata.	
	Art. 2 - Sede	
	La società ha sede a Reggio Calabria.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	
	trove.	
	Il cambiamento di indirizzo della sede, nell'ambito del medesimo Comune, non	
	comporta modifica dei patti sociali.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 4 – Principio mutualistico	

	La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità prevalente previsti dall'art. 2512 del c.c., dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	dal codice del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché delle disposizioni	
	in materia di cooperative sociali dettate dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 lette-	
	ra a) ed all'uopo:	
	a) svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o uten-	
	ti di beni o servizi;	
	b) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle presta-	
	zioni lavorative dei soci;	
	c) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti	
	di beni o servizi da parte dei soci;	
	d) svolge in modo organizzato, nel rispetto del principio della mutualità prevalente,	
	servizi educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991.	
	Il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali	
	e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, o quali utenti, parte-	
	cipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.	
	La cooperativa può operare anche nei confronti di non soci.	
	Art. 5 – Scopo e oggetto sociale	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991 e successive mo-	
	difiche, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa sociale, a mutualità prevalente, si ispira ai principi che sono alla ba-	

	se del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: mutualità; legalità; giustizia sociale; trasparenza; priorità	
	dell'uomo sul denaro; rispetto della persona; democraticità; rifiuto dei compromes-	
	si; associazionismo in genere e tra le cooperative; lotta all'emarginazione; persegui-	
	mento della liberazione integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni e-	
	sistenziali; tutela e conservazione dell'identità culturale e delle tradizioni.	
	In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla	
	mutualità la Cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto	
	proprio e per conto terzi, in via stabile e principale, anche stipulando apposite con-	
	venzioni con Enti pubblici territoriali, le seguenti attività:	
	- la gestione in conto proprio e per conto terzi, in maniera stabile o temporanea, di	
	scuole per l'infanzia, asili nido e servizi integrativi per l'infanzia che favoriscano la	
	crescita intellettuale, fisica integrale, spirituale e religiosa dei bambini e delle bam-	
	bine, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;	
	- la progettazione e l'organizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili ni-	
	do, scuole dell'infanzia, scuole primarie, aree verdi attrezzate, centri ricreativi citta-	
	dini, luoghi in cui i bambini possono ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della	
	loro personalità;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione, direttamente o in convenzione o	
	collaborazione con Enti pubblici o privati, di servizi sociali, educativi, scolastici, cul-	
	turali, avendo particolare riferimento alla gestione di Comunità per minori, Case	
	protette nonché di interventi ludici, di animazione o formativi anche ricorrendo alla	
	presentazione di progetti speciali.	
	- l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, d'animazione e spettacolo;	
	- la sperimentazione e gestione di servizi socio-educativi innovativi per la prima in-	

	fanzia attraverso:	
	° servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale	
	per bambini da zero a tre anni, che prevedono la presenza di genitori, familiari o a-	
	dulti che quotidianamente si occupano della loro cura organizzati secondo criteri di	
	flessibilità;	
	° servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini dai diciot-	
	to mesi ai tre anni per un tempo giornaliero superiore alle cinque ore, privi di servi-	
	zi di mensa e di riposo pomeridiano;	
	- la realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei pe-	
	riodi di sospensione delle attività didattiche attraverso:	
	° centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad accogliere bambini e adolescen-	
	ti;	
	° ludoteche organizzate in conformità a spazi opportunamente strutturati per tipo-	
	logia d'attività ludiche;	
	° centri aggregativi e centri educativi per preadolescenti, iniziative mirate occasio-	
	nali per preadolescenti;	
	- l'informatica come mezzo di conoscenza e comunicazione interattiva, nonché co-	
	me mezzo di sviluppo culturale ed intellettuale;	
	- la creazione di un supporto editoriale utile alla diffusione e alla promozione ed al	
	sostentamento delle cooperativa e delle sue attività;	
	- il coordinamento di attività di associazioni, istituzioni pubbliche e private, centri	
	culturali, cooperative, compagnie teatrali, artisti che operano nel settore dell'infan-	
	zia e dell'adolescenza;	
	- la creazione di rapporti con le istituzioni locali per la promozione e lo sviluppo di i-	
	niziativa comuni sempre nel contesto e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'ado-	

	lescenza;	
	- la promozione e la gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana,	
	culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica, anche con contri-	
	buto dell'Unione Europea, di Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli, in partico-	
	lare rivolti agli operatori per l'infanzia	
	- la gestione di Centri sociali, Case di riposo, Comunità giovanili e per handicappati	
	o tossicodipendenti, Centri di riabilitazione e lavoro, Centri ricreativi e sportivi, privi-	
	legiando nel servizio le persone più bisognose.	
	- la gestione di strutture di ospitalità sociale, Case-albergo, Centri diurni e residen-	
	ziali di accoglienza e socializzazione, strutture abitative in genere, finalizzate ad of-	
	frire ospitalità ed accoglienza a fasce sociali protette, lavoratori e cittadini in situa-	
	zioni di disagio.	
	- l'assistenza qualificata con finalità educative e ricreative, a domicilio o in ambienti	
	adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare, compre-	
	sa l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in	
	genere attività animate legate al tempo libero (estate ragazzi, eventi ludi-	
	co-socializzanti, soggiorni per minori), servizi legati al sostegno della genitorialità;	
	- la gestione di servizi domiciliari per l'infanzia, d'assistenza e sostegno effettuati	
	sia presso le famiglie che presso le scuole o altre strutture d'accoglienza;	
	- le indagini sul fattore umano nel campo dei bambini, dei giovani, degli anziani,	
	dei residenti, che possono servire alla conoscenza dei problemi e all'elaborazione	
	degli studi e progetti che riguardano la promozione dell'uomo e dell'ambiente socia-	
	le in ogni sua espressione;	
	- le attività didattiche presso scuole, istituti, enti e centri allo scopo di promuovere	
	iniziative rivolte all'infanzia;	

	- la partecipazione a gare d'appalto, indette da enti pubblici o privati, per l'affida-	
	mento di servizi inerenti gli scopi della Cooperativa;	
	- l'organizzazione e gestione di mense, servizi di ristorazione collettiva, fornitura di	
	pasti per comunità.	
	A tal fine la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia allo	
	Stato sia ad enti regionali, locali e della Comunità Europea.	
	Su delibera dell'organo amministrativo la Cooperativa potrà aderire ad associazioni	
	nazionali, provinciali o ad altri organismi economici e sindacali che si propongono	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualun-	
	que altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobilia-	
	re, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'al-	
	tro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in im-	
	prese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie al-	
	l'attività sociale;	
	2. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fi-	
	dejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3. promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e par-	
	tecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;	

	5. istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la rac-	
	colta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conse-	
	guimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 leg-	
	ge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera	
	CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte	
	le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'ogget-	
	to sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Società è altresì impegnata a integrare la propria attività con quella degli altri	
	enti cooperativi promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frut-	
	to dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può promuovere o partecipare	
	alla costituzione dei gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 – Numero e requisiti	
	I nuovi soci possono essere ammessi con deliberazione degli amministratori su do-	
	manda degli interessati.	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire e	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in	

	cui opererà la Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuita-	
	mente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre n. 381.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero	
	non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia	
	di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicu-	
	razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Ammi-	
	nistrativo per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui all'oggetto, da effettuarsi in applicazione dei con-	
	tratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari posso-	
	no essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parame-	
	tri di impiego di operatori professionali previsti da norme al momento vigenti.	
	Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di ser-	
	vizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme INAIL e rim-	
	borso spese di cui sopra.	
	Ai sensi dell'art. 2527 comma 3 codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa	
	una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le	
	persone fisiche interessate alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa,	
	contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.	
	I soci ammessi alle categorie speciali non possono superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	

	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identi-	
	che od affini in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art. 7 – Domanda di ammissione	
	Nella domanda di ammissione devono essere specificati:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività svolte e	
	codice fiscale;	
	l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della coo-	
	perativa;	
	l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della cooperativa ed i principi	
	della mutualità prevalente;	
	la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali.	
	Art. 8 – Ammissione soci	
	L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di	
	cui al precedente art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versa-	
	mento della quota sociale.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annota-	
	ta, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve motivare e comunicare agli interessati, entro sessan-	
	ta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione	
	chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea convocata	
	appositamente o in occasione della prima successiva convocazione.	

	Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sottoscritta, deve versare il sopraprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrati-	
	vo, in sede di approvazione del bilancio.	
	Art. 9 – Perdita qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per morte;	
	- per recesso;	
	- per esclusione.	
	In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili ed immo-	
	bili della Società.	
	Art. 10 – Esclusione del socio	
	Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533	
	c.c., per uno dei seguenti motivi:	
	a) se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale so-	
	praprezzo;	
	b) se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;	
	c) se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della Società,	
	gli interessi della cooperazione ed i principi di mutualità prevalente.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.	
	L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua deliberazione salvo	
	che il socio escluso non proponga opposizione avanti al Tribunale.	
	Art. 11 – Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai	
	sensi dell'art. 2535 c.c. salvo che, al socio defunto, non intendano subentrare gli e-	
	redi provvisti dei requisiti per l'ammissione.	

	In caso di pluralità di eredi, qualora la quota sia indivisibile o non vi sia l'espresso	
	consenso alla divisione da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi	
	un rappresentante comune.	
	Art. 12 – Recesso del socio - opposizione	
	Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve esse-	
	re inviata alla società con raccomandata A/R ed esaminata dall'organo amministra-	
	tivo entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di proporre,	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda trasmessa all'interessato.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'or-	
	gano amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo.	
	Art. 13 – Cessione quote sociali	
	Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'orga-	
	no amministrativo con raccomandata A/R.	
	Entro sessanta giorni deve essere comunicato al socio il provvedimento che conce-	
	de l'autorizzazione o quello motivato che la nega; decorso tale termine il socio è li-	
	bero di cedere la propria partecipazione.	
	Contro il diniego il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale entro ses-	

santa giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il diritto di recesso.

Art. 14 – Diritto del socio

Tutti i soci hanno pari diritti di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali; nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies disposizioni di attuazione cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al-

	l'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativi	
	representante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti	
	c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.16 – Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è formato da un numero illimitato di quote del valore di	
	Euro 100 (cento) ciascuna;	
	- dalla riserva ordinaria;	
	- da eventuali riserve straordinarie, costituite su deliberazione dell'assemblea;	
	- da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a qualsiasi ti-	
	tolo alla Cooperativa;	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al punto 16.	
	La riserva ordinaria e le eventuali riserve straordinarie o fondi speciali non possono	
	essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.	
	Art. 17 – Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve essere de-	
	voluto almeno il 30% degli utili netti annuali.	
	Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione deve esse-	
	re devoluta una quota degli utili netti annuali nella misura e con le modalità previ-	
	ste dalla legge.	
	La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa al-	

	le deliberazioni dell'assemblea e non potranno in ogni caso essere superati i limiti	
	previsti dalla legge.	
	L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato.	
	E' fatto espresso divieto alla Società di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai	
	soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato	
	per i dividendi.	
	La società, ove obbligatorio per Legge, deve depositare presso il Registro delle Im-	
	prese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee	
	guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi	
	dell'art. 9 comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112.	
	Art. 18 – Ristorno ai soci	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo ammini-	
	strativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle con-	
	dizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla	
	quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento: l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Art. 19 – Obbligazioni	
	Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il credi-	
	tore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecuti-	

	vamente sulla quota del medesimo.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 – Organi	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo	
	Art. 21 - Assemblea	
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta	
	l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro cen-	
	tottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364	
	c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la legge non riserva alla	
	competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.	
	Art. 22 - Convocazione	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrati-	
	vo lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dall'organo di control-	
	lo, se nominato.	
	L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta domanda da	
	tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'o-	
	ra della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito o con-	
	segnato a mano a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno sei	

	giorni prima di quello indicato per l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la data dell'e-	
	ventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successi-	
	vo a quello fissato per la prima. L'assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della	
	sede sociale purchè in Italia.	
	Art. 23 – Diritto di voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i soci che risultino iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto, a prescindere dall'entità della sua partecipazione socia-	
	le.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni venti soci iscritti, con un	
	massimo di cinque voti.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto	
	da altri soci.	
	Art. 24 - Competenze dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili deliberando altresì sull'eventuale erogazione	
	del rimborso ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei	
	conti, ove prescritto;	
	d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'or-	
	gano di controllo;	
	e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;	
	f) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea	

	straordinaria;	
	g) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera:	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	Art. 25 – Costituzione e quorum deliberativi	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in ca-	
	so di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e in assenza anche di questi	
	dalla persona designata dall'Assemblea.	
	L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, è validamente costitui-	
	ta in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza as-	
	soluta dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le votazioni sono	
	sempre palesi.	
	Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della Cooperativa o la	
	modificazione dell'atto costitutivo e le decisioni di compiere operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione determinato nell'atto costitutivo o una rilevazio-	
	ne modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea è validamente costituita, in prima	
	quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in	
	proprio o per delega, almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci e delibera	
	con il voto della maggioranza di tutti i soci.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 26 – Consiglio di amministrazione	
	L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3	
	(tre) o più membri, eletti dall'assemblea – che ne determina il numero - tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori. Essi durano in cari-	
	ca tre anni, ovvero per il tempo stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di	
	Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente che	
	devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza	
	tra quelli indicati dall'art. 2382 c.c.	
	Art. 27 – Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia-	
	no argomenti da trattare o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministra-	
	tori.	
	La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sinda-	
	ci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di	
	urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide an-	
	che senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri e l'orga-	
	no di controllo se nominato.	
	Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza	

	degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Non è ammesso il voto per delega.	
	Art. 28 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per le gestione ordi-	
	naria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli so-	
	no riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa	
	che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'As-	
	semblea dei soci.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della coope-	
	rativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai mem-	
	bri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Art. 29 - Rappresentanza	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, spettano la firma socia-	
	le e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Art. 30 – Organo di controllo	
	Quale organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato, l'as-	
	semblea elegge il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti, scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il presidente	
	del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Qualora la normativa al tempo vigente lo consenta, l'assemblea può nominare qua-	

	le Organo di Controllo, in alternativa al Collegio Sindacale, un Sindaco Unico.	
	L'organo di controllo resta in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I compo-	
	nenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomi-	
	na, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	L'organo di controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli artt. 2409-bis e ss. cod. civ. ed è quindi integralmente composto da	
	revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto fun-	
	zionamento.	
	L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-	
	listico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non	
	abbia comunque provveduto a tale nomina, per la revisione legale dei conti della	
	società può essere nominato un revisore legale dei conti (o una società di revisio-	
	ne) in possesso dei requisiti di legge.	
	L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle li-	
	nee guida di cui all'art. 9 comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 112.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 31 - Scioglimento anticipato	

	La cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 32 – Devoluzione del patrimonio finale	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dopo il rimborso	
	del capitale versato ed il pagamento degli utili non ancora distribuiti, sarà devoluto	
	ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 33 - Regolamento	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa e la ripartizione dei ri-	
	storni saranno disciplinati da un regolamento interno da redigersi a cura degli am-	
	ministratori e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'As-	
	semblea straordinaria.	
	Art. 34 - Controversie	
	Qualunque controversia, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero, sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo	
	di controllo o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od or-	
	gani, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presen-	
	te statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di	
	un arbitro - nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria - che giudi-	
	cherà ritualmente, secondo diritto ed in conformità del Regolamento della Camera	
	Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Calabria.	
	Art. 35 - Rinvio	
	Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento	

23 di 24

24 di 24